



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



## Extrasettore - Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 11/01/2023

REGISTRO GENERALE N. 29 DEL 19-01-2023

**OGGETTO:** Fornitura di ossigeno terapeutico per la Farmacia Comunale - anno 2023. Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre e impegno spesa alla ditta Linde Medicale S.r.l. - CIG: Z5939734E1.

### IL TITOLARE DI P.O.

**Premesso** che il Comune di Scicli ha stipulato con la ditta Comifar Distribuzione S.p.A. e con la ditta Co.Farm Distribuzione S.r.l., un contratto di appalto per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella Farmacia Comunale;

**Considerato** che, secondo quanto prescritto, nella tabella n. 2 della F.U.XII e ss.mm.ii. (art.123 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D.27/07/1934 n. 1265 e ss.mm.ii.) la farmacia deve obbligatoriamente detenere ossigeno gassoso nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio e la cui mancata detenzione potrebbe causare oltre che danni alle persone, anche patrimoniali derivanti dalle sanzioni previste dalla legge;

**Preso atto** che l'ossigeno gassoso per le caratteristiche intrinseche del prodotto non è commercializzato dai magazzini aggiudicatari della fornitura ma è distribuito da aziende che commercializzano specificatamente gas medicinali, in possesso dei requisiti industriali e delle autorizzazioni per la produzione, stoccaggio e titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata dall'Aifa;

**Ritenuto** necessario, affidare la fornitura di ossigeno gassoso ad una azienda specializzata che metta a disposizione la fornitura dell'ossigeno gassoso per far fronte alle richieste dei pazienti e permettere comunque alla Farmacia Comunale di garantire la disponibilità immediata del farmaco obbligatorio;

**Considerato** che, la richiesta di ossigeno ha sia caratteristiche di regolarità quanto di imprevedibilità e che la farmacia deve far sì che il servizio di erogazione risponda a criteri di tempestività ed efficienza;

**Atteso che** la ditta Linde Medicale S.r.l., specializzata nel campo della produzione di ossigeno ad uso farmaceutico, titolare di A.I.C. N.039133071, interpellata per la fornitura del servizio in oggetto, si è resa disponibile ad effettuare per il corrente anno, la fornitura di ossigeno terapeutico alla Farmacia Comunale;

**Dato atto** che la ditta sopra citata ha già svolto con precisione e puntualità la fornitura del servizio in oggetto;

**Visto** il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

#### **Richiamati:**

- l'art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 inerente gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 che permette l'affidamento diretto per esigenze di servizi;

- l'art. 192 del TUEL, in base al quale la determinazione a contrarre deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, nonché le modalità di scelta del contraente;

**Vista** la deroga al D.Lgs. n.50/2016, apportata dal D.L.n.76/2020 e, successivamente, prorogata dal D.L.n.77/2021, che ha stabilito che fino al 30 giugno 2023 l'affidamento diretto di servizi è possibile per importi fino a € 139.000,00 in deroga all'art.36, c.2, lett.a) del Codice dei Contratti Pubblici, anche senza consultazione di più operatori economici;

**Visto** l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.80 e ss.mm.ii., ai sensi del quale gli Enti Locali possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;

**Visto** l'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/00, il quale disciplina l'assunzione di obbligazione durante l'esercizio provvisorio;

**Acquisito** il documento di regolarità contributiva (Dure) NR.Prot. INPS\_32977175 valido fino al 02.02.2023;

**Viste** le linee guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.LGS. 50/2016 aggiornate al decreto "correttivo" D.LGS.56/2017, per le procedure di affidamento degli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie;

**Verificato** in data 10/01/2023 n.2 annotazioni ANAC del 28.07.2017 e del 09.02.2019, ai sensi dell'art.87, comma 6, del D.P.R.207/2010;

**Dato atto** che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con il codice **CIG: Z5939734E1** ;

**Ritenuto** opportuno impegnare per il corrente anno, la somma occorrente pari ad € 2.500,00 (IVA inclusa);

**Vista** la delibera di C.C. n.53 del 24/11/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

**Visto** il D.l.vo 18 aprile 2016 n.50;

**Visti** gli artt. 183 e 163 del T.U.E.L. e la L.R.11/12/91, n. 48 e s.m.i;

**Visto** il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31/01/2014;

**Visto** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 22/04/2022;

**Vista** la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

**Vista** la determina Sindacale n.15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 10 del 30/07/2015;

**Vista** la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

**Considerato** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

**Dare atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto d'interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6-bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, N.190;

**Visto** l'art. 107, comma 3 lett. D del D.Lgs.n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.n. 267/2000 e al D.Lgs.n.118/2011;

**Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale.

## **DETERMINA**

### **Per la causale esposta in premessa e qui da intendersi integralmente riportata:**

- 1) Di procedere alla fornitura di ossigeno gassoso alla Farmacia Comunale, mediante affidamento diretto;
- 2) Di precisare, ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 quanto segue:
  - a. *il fine che si intende perseguire* : acquisto di prodotti farmaceutici per la Farmacia Comunale non commercializzati dai magazzini aggiudicatari della fornitura;
  - b. *l'oggetto del contratto*: fornitura di bombole di ossigeno gassoso;
  - c. *la forma del contratto*: corrispondenza secondo l'uso del commercio;
  - d. *la scelta del contraente*: affidamento diretto (art.36, c.2, lett.a), D.Lgs. n.50/2016);
- 3) Di affidare alla ditta Linde Medicale S.r.l. con sede legale in via Guido Rossa, n°3 - 20010 Arluno (MI) - P.I. IT01550070617/C.F.:04411460639, le forniture di ossigeno gassoso alla Farmacia Comunale e che si renderanno necessarie nel corso dell'anno 2023;
- 4) Di impegnare la spesa complessiva di € 2.500,00 Iva compresa, occorrente per l'approvvigionamento di bombole di ossigeno gassoso, imputandola alla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap.63 (acquisto medicinali), P. Fin. U.1.03.01.05.001- COFOG 04.7.1, del bilancio 2022/2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, comma 5, del T.u.o.e.l.;
- 5) Di dare atto che il presente impegno rientra tra le obbligazioni di cui al comma 5, lett.a), dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 del TUEL, in quanto tassativamente regolato dalla legge art.123 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D.27/07/1934 n. 1265 e ss.mm.ii;
- 6) Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la dott.ssa Angelica Arrabito;
- 7) Di dare atto che il CIG è il seguente: Z5939734E1;
- 8) Di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (02/02/2023);
- 9) Di provvedere a liquidare il suddetto importo, con separati e successivi provvedimenti, previa acquisizione delle relative fatture, tenuto conto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti

(split payment) previsti dall'art.1, comma 629, lett.b) della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità);

- 10) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 11) Di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art.191 TUEL) e che in base a quanto stabilito dall'art.183, comma 8) del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710 della legge n.208/2015 (legge di stabilità);
- 12) di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 13) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.n.23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.n.126/2014

ANNO REGISTRAZIONE      2023      TOTALE REGISTRAZIONE € 2.500,00  
N. IMPEGNO \_\_\_\_\_      DATA IMPEGNO \_\_\_\_\_

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2023	€ 2.500,00	

- 14) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, in uno ai documenti giustificativi, per i conseguenti adempimenti di sua competenza;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

(Magro Giusi)  




**IL TITOLARE DI P.O.  
EXTRASETTORE - FARMACIA**  
(Dott.ssa Angelica Arrabito)



**SERVIZIO FINANZIARIO -**

IMPEGNO N. 24/2023      V. A

**Visto:** Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, li 17 GEN. 2023



**IL CAPO SETTORE FINANZE**

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

